

1. INTRODUZIONE

I criteri di finanziamento previsti dal presente allegato sono relativi all'art. 46 – 3° comma “Agevolazioni per le produzioni vegetali – ristrutturazione impianti” della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 relativamente agli *aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria* nel rispetto degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (di seguito “Orientamenti”), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

1.1 Campo di applicazione

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazione le iniziative in ambito frutticolo per la ristrutturazione di impianti del melo, come elencate al punto 4.2.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’aiuto previsto dal presente provvedimento le cooperative agricole e di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento, le associazioni agrarie purché legalmente costituite e le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia, come previsto dalle lettere d) ed e) della L.p. 4/2003.

I soci delle sopra citate cooperative e associazioni di produttori devono essere conduttori di aziende agricole con impianti frutticoli da rinnovare, situati in provincia di Trento. Gli imprenditori agricoli soci devono inoltre essere iscritti alla sezione speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Possono essere ammessi anche i soggetti non iscritti purché siano giovani che hanno presentato presso l’amministrazione una domanda di Insediamento per giovani agricoltori.

Le imprese in difficoltà, come definite nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti, sono escluse dal campo di applicazione del regime.

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

Gli aiuti possono essere cumulati con altri regimi o aiuti ad hoc a condizione che l’importo totale degli aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti negli Orientamenti e cioè la percentuale del 40%.

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste al capitolo 3.5, parte I, degli Orientamenti nella parte “Cumulo di Aiuti”, in particolare quelle previste dai paragrafi da (99) a (104).

L’importo minimo della spesa ammissibile per ciascun socio di organismo associativo, è di Euro 2.500,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

La spesa massima ammissibile per singolo socio è pari ad Euro 40.000,00.

In ogni caso la spesa massima ammissibile per ettaro non può superare Euro 30.000,00

Il costo massimo ammissibile a contributo per singolo astone è il seguente:

- Euro 5,5 per le varietà tradizionali,
- Euro 6,5 per le varietà a club.

Per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

L'aiuto previsto dal presente bando è stato notificato in forma di proposta alla Commissione Europea - Aiuto di Stato Italia – Trento SA.49969 (2017/N).

La Commissione Europea non ha ancora adottato la Decisione di approvazione dell'Aiuto ma tenuto conto della comunicazioni informali intercorse con la Commissione che ha dato l'assenso all'apertura del bando prima della Decisione finale, si ritiene opportuno aprire il bando per la raccolta delle domande di aiuto fermo restando, come clausola sospensiva, che le concessioni degli aiuti potranno essere effettuate solamente dopo la Decisione finale.

Si precisa inoltre che le condizioni contenute nel presente provvedimento potrebbero essere modificate mediante Decisione finale della Commissione.

Al fine di assicurare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione sono ammissibili, in applicazione del capitolo 3.4, punto (70) degli Orientamenti, esclusivamente i progetti i cui lavori o attività hanno avuto inizio dopo la presentazione della domanda all'autorità nazionale competente.

4.1 Criteri di ammissibilità della spesa

L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- l'obiettivo del miglioramento delle prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- l'obiettivo della sostenibilità dell'ambiente naturale con particolare riguardo alla tutela della salute del consumatore.

4.2 Costi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi per la ristrutturazione di impianti di melo consistenti nel solo acquisto di materiale vivaistico, per le tipologie di rinnovi elencate nella Tabella A .

Sono ammissibili solo i rinnovi di impianti di melo di età superiore ai 10 anni. .

Nel caso in cui gli impianti siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'estate 2017 delimitati con deliberazione n. 1301 dell'11 agosto 2017, è possibile l'ammissibilità di rinnovi di melo di età inferiore ai 10 anni purché nell'anno 2017 sia stata presentata all'amministrazione provinciale una segnalazione con documentazione attestante il danno subito. In ogni caso non saranno ammissibili a finanziamento rinnovi di impianti effettuati su particelle che hanno già ricevuto il contributo previsto dalla deliberazione n. 1862 del 10 novembre 2017 che prevedeva la concessione per il

ripristino di strutture ed impianti danneggiati dagli eventi calamitosi dell'estate 2017.

TABELLA A

<i>Varietà estirpata*</i>	<i>Varietà del rinnovo*</i>
Golden	Fuji
Golden	Gala
Golden	Granny Smith
Golden	Pinova – Evelina (varietà a club)
Golden	Cripps Pink (varietà a club)
Golden	Red D.
Golden	Morgenduft
Tutte le varietà	Ogni varietà su superfici notificate biologiche (ad eccezione della Golden)
Tutte le varietà	Galant (varietà a club)
Tutte le varietà	Kizuri (varietà a club)
Tutte le varietà	Gradiska (varietà a club)
Tutte le varietà	Opal (varietà a club)
Tutte le varietà	FEM16 (varietà a club)
Tutte le varietà	Sweetango (varietà a club)
Tutte le varietà	Ifored (varietà a club)
Tutte le varietà	Isaaq (varietà a club)
Tutte le varietà	Story Inored (varietà a club)

** comprensive di eventuali impollinanti nella misura massima del 20%*

4.3 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. l'Iva;
- b. il capitale circolante;
- c. gli investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.
- d. investimenti effettuati in economia con manodopera propria;
- e. costi di posa in opera;
- f. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati all'azienda agricola socia dell'organismo associativo.

In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;

- g. investimenti in leasing;
- h. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);

- i. manutenzioni ordinarie;

4.4 Disposizioni generali

1. Possono presentare domanda sul presente bando gli organismi associativi elencati al precedente punto 2. “Beneficiari” che hanno una sede operativa in Provincia di Trento.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato.
3. Le particelle oggetto di intervento devono essere contenute nel catastino frutticolo del singolo socio, depositato presso il proprio organismo associativo. Per tali particelle oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessario di dichiarare di essere stato autorizzato dal proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualificano l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
4. Gli impianti dovranno presentare le caratteristiche tecniche contemplate nei disciplinari di produzione integrata, ove esistono, o comunque realizzati secondo i criteri della buona tecnica colturale. Non sono in ogni caso ammissibili impianti con densità di piante superiore a quella riportata dalle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata.
5. La superficie di impianto è determinata, nei limiti della superficie grafica delle particelle interessate, dal sesto di impianto per il numero delle piante poste a dimora più eventuali tare nella misura massima del 10% per impianti a fila singola e del 30% per impianti tipo “rittochino” (ad “aiuola”).

4.5 Modalità di Pagamento

1. Sono ammissibili spese pagate mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente del socio che effettua l'iniziativa di rinnovo dell'impianto.
2. E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dalla Struttura competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo e sarà comunicato ad ogni beneficiario. Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice Cup o per altri documenti privi di Cup per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il Cup manualmente sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del richiedente.

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'intensità dell'aiuto è il 40% della spesa ammissibile e viene concesso in conto capitale in un'unica soluzione.

Per l'accesso al finanziamento per gli aiuti previsti dal presente bando non vengono attribuiti

punteggi sulla base di criteri di selezione e quindi nel caso la disponibilità finanziaria non fosse sufficiente a coprire l'importo totale del contributo presentato dai beneficiari, tale contributo sarà ridotto proporzionalmente per il finanziamento di tutte le domande presentate.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2018 le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 19 febbraio 2018 al giorno 30 marzo 2018.

Per gli anni successivi al 2018 e fino alla data di scadenza del regime di aiuti che si chiuderà al 31 dicembre 2020 (fatte salve eventuali proroghe decise dalla Commissione europea), a seguito delle valutazioni tecniche da parte della Giunta provinciale e tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, con apposito provvedimento potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate, pena l'irricevibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 6.3.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, possono essere presentate con le seguenti modalità:

- a. presso la Struttura provinciale competente per l'agricoltura;
- b. invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
- c. invio alla casella PEC serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- d. invio tramite fax.

6.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- che l'organismo associativo è stato autorizzato da ogni singolo socio alla presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 46-3° comma della L.p. 4/2003 per la ristrutturazione di impianti del melo;
- che il contributo riscosso a fronte della rendicontazione delle iniziative realizzate sarà successivamente liquidato da parte dell'organismo associativo ad ogni socio per la parte di contributo spettante sulla base della spesa sostenuta.

6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegata – pena la non ricevibilità - la seguente documentazione:

1. Relazione dell'organismo associativo che indichi almeno uno degli obiettivi previsti al precedente punto 4.1;

2. Preventivi di spesa dettagliati con indicati gli importi per singola varietà di rinnovo e il numero di astoni;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma di ogni singolo socio attestante:
 - l'elenco delle particelle oggetto di rinnovo dell'impianto e il relativo titolo d'uso;
 - l'eventuale autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario del fondo;
 - che l'impresa agricola socia non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
 - che gli impianti di frutteto oggetto di rinnovo da parte del socio hanno un'età superiore ai dieci anni, salvo quanto stabilito al precedente punto 4.2.
 - che l'impresa agricola socia non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - che l'impresa agricola socia non versa in stato di difficoltà secondo quanto previsto paragrafo 35(15) degli Orientamenti;
 - che l'impresa agricola socia ha autorizzato l'organismo associativo a presentare per il proprio tramite la domanda di contributo ai sensi dell'art. 46-3° comma della L.p. 4/2003.
4. Elenco delle imprese agricole socie che effettueranno le iniziative di rinnovo che, oltre alla spesa prevista dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della _____ attesta la veridicità dei dati relativi ai soci in elenco e degli altri dati riportati nell'elenco medesimo.»

Allo scopo dovrà essere compilato l'apposito elenco fornito dall'amministrazione (in formato sia cartaceo che su foglio elettronico) dove per ciascun frutticoltore dovranno essere indicati:

 - nome e cognome,
 - codice fiscale,
 - residenza,
 - numero socio sul libro soci,
 - numero identificativo di ogni particella oggetto di rinnovo e relativo comune catastale,
 - superficie da rinnovare,
 - varietà ed età delle piante estirpate,
 - varietà poste a rinnovo e loro portainnesto,
 - numero delle piante e sesto d'impianto
 - spesa preventivata del materiale vegetale.
5. Per i soci i cui rinnovi saranno finanziati in parte sul Programma Operativo dell'Organizzazione dei produttori dovranno essere allegati anche le ortofoto con indicate le particelle fondiarie, i dati inerenti le varietà da estirpare e quelle con cui saranno sostituite differenziate per regime di finanziamento.
6. Nel caso in cui le piante siano state estirpate a seguito degli eventi calamitosi dell'estate 2017 ed abbiano un'età inferiore ai 10 anni è necessaria la presentazione della segnalazione e relativa documentazione attestante il danno subito, già comunicata nell'anno 2017 all'amministrazione provinciale o gli estremi del numero di protocollo rilasciato dall'amministrazione provinciale che acquisirà d'ufficio tali documenti.

6.4 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente **entro 45 giorni** decorrenti dal giorno successivo dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

7. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di iva e spese non ammissibili.

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente:

1. elenco consuntivo dei soci con indicati a fianco di ciascun nominativo i dati riferiti alla situazione degli impianti rinnovati come di seguito specificato:

- nome e cognome,
- codice fiscale,
- residenza,
- numero socio sul libro soci,
- numero identificativo di ogni particella oggetto di rinnovo e relativo comune catastale,
- superficie rinnovata,
- varietà rinnovate e loro portainnesto,
- numero delle piante e relativi sestri di impianto,
- spesa sostenuta,
- estremi delle fatture relative al materiale vegetale.

Non saranno ammissibili nuovi soci o nuove particelle rispetto a quanto dichiarato nell'elenco allegato alla domanda di contributo ad eccezione di subentro nella conduzione dell'azienda o di evidente errore nella trascrizione delle particelle oggetto di intervento.

8. CONTROLLI IN LOCO

Prima della liquidazione finale e per ogni organismo associativo richiedente, la Struttura competente in materia di agricoltura provvederà a sottoporre a controllo a campione almeno il 7% dei soci in elenco, controllando che gli impianti siano stati realizzati nel rispetto delle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata o secondo i criteri della buona tecnica colturale, nonché secondo le disposizioni del presente provvedimento.

Gli organismi associativi, per ogni socio estratto a campione dovranno presentare alla Struttura

competente:

1. fatture o altra documentazione relativa all'acquisto del materiale vegetale utilizzato nella ristrutturazione dell'impianto da parte del socio;
2. catastino frutticolo del socio, aggiornato;

L'esito del controllo in loco sarà riportato in apposito verbale di accertamento predisposto dalla Struttura competente.

9. SANZIONI

1. Nell'ambito del controllo a campione di cui al precedente punto 8:
 - (a) qualora siano accertati impianti realizzati in modo non conforme alle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata, gli stessi non sono conteggiati in sede di accertamento per la liquidazione finale del contributo;
 - (b) qualora l'importo dichiarato, per singolo socio produttore, nella domanda di liquidazione superi l'importo accertato, l'aiuto viene liquidato sulla base dell'importo accertato. Se la differenza tra quanto dichiarato in domanda di liquidazione e quanto accertato in sede di controllo in loco, supera il 20% dell'accertato, all'importo spettante si applicherà una sanzione pari al 10% dell'accertato.

10. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere presentata da parte dell'organismo associativo **entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata adottata la determinazione di concessione del contributo.** Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente punto 1 sarà disposta la decadenza del contributo secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 1980/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

11. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del socio beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dell'impianto di frutteto per almeno 10 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il socio beneficiario del contributo deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.